



COPIA

DELIBERAZIONE N. 30/2013

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

L'anno duemilaTREDICI addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 presso la Sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

		presente	assente
1	BORASIO Paolo	Si	No
2	COLLETTI Gianluca	Si	No
3	CANEPARI Riccardo	Si	No
4	PASINO Chiara	Si	No
5	SCIUTTO Elio	Si	No
6	TRAVERSO Valentino	No	Si
7	BELLEN Ilenia Fiammetta	Si	No
	Totale	6	1

Presiede il Sindaco pro-tempore, Avv. Paolo Borasio il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.

Invitata dal Presidente, il Responsabile dei Servizi finanziari riferisce delle innovazioni introdotte dalla TARES rispetto la previgente TARSU in ordine alle fattispecie impositive, con particolare riferimento alla commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri ministeriali derogabili a seguito recenti disposizioni.

Enunciate le materie che i Comuni possono disciplinare con specifico regolamento, illustra le norme salienti dello schema di regolamento sottoposto ad esame

Al termine della relazione il PRESIDENTE invita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed in mancanza di interventi il Presidente richiede al Consiglio l'approvazione della deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

PREMESSO che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

ATTESO che il nuovo tributo:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

RILEVATO che, ai sensi del comma 22 dell'articolo 14, è demandato al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle esenzioni;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

RICHIAMATO l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale:

- a) al comma 2 limitatamente all'anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo 14, ha stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell'attività di riscossione e l'applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che viene incassata direttamente dallo Stato senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30%;
- b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 concernente « Disposizioni urgenti in

materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. » convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che, all'art. 5, alla rubrica « Disposizioni in materia di TARES » detta disposizioni per l'anno 2013 consentendo, fra l'altro:

- di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri diversi da quelli ministeriali e già applicati per la tarsu nell'anno 2012;
- di introdurre ulteriori discrezionali agevolazioni oltre quelle già espressamente previste dalle disposizioni di legge.

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale e ritenuto adeguato alle esigenze di questa comunità;

VISTI

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- le disposizioni succedutesi in ordine al termine per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2013, prorogato dapprima al 30 giugno 2013 con il comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente al 30 settembre 2013 con l'articolo 10, comma 4-quater del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato definitivamente fissato al 30 novembre 2013 ad opera dell'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

« A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. »

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», circa la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile espressi sulla proposta di deliberazione e riportati come di seguito:

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Daniela INTORCIA

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) approvare il "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, composto da quaranta articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dando atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;
- 2) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Paolo Borasio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 14/11/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 29/11/2013

Dalla Residenza Comunale, li 14/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,
essendo stata pubblicata a fare data dal _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, li 14/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta